

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 77 del 14/05/2013

Num. Reg. Proposta: PPG/2013/82 del 08/05/2013

Oggetto: DECRETO DI ESTINZIONE DELLA C.M. DELL'APPENNINO PIACENTINO AI SENSU DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 21 DEL 21/12/2012.

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 14/05/2013

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE

Visti:

- la l.r. 21/12/2012 n. 21 recante "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" che stabilisce, all'art. 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati nonché, ai successivi artt. 8 e 9, la disciplina per addivenire all'estinzione delle Comunità montane attualmente esistenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 8 il quale prevede che qualora l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale "ricomprenda" l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, quest'ultima è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani;
- la deliberazione di Giunta regionale 18/03/2013 n. 286 avente ad oggetto "Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 21/2012" (pubblicata sul BURERT in data 25/3/2013) con la quale, all'esito del procedimento di cui all'art. 6, sono stati definiti i predetti ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione dal quale si evince che l'intero territorio della Comunità montana dell'Appennino Piacentino, costituita dai Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Trano, Zerba coincide con l'ambito ottimale denominato "Ambito Appennino Piacentino";
- l'art. 8, comma 2, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza a dichiarare, con proprio decreto, l'estinzione della Comunità montana per effetto della sua trasformazione di diritto in Unione di Comuni, stabilendo altresì che "[...] L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di

Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa" e che "Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione [...]";

Richiamati:

- l'art. 8, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni aderenti alle Comunità montane trasformate di diritto in Unione di comuni montani ai sensi del medesimo articolo provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) entro il termine previsto dall'art. 7, comma 12, ossia entro novanta giorni dalla pubblicazione del Programma di riordino avvenuta il 25 marzo u.s.;
- l'art. 8, comma 3, il quale stabilisce espressamente che: "Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi";
- l'art. 8, comma 4, il quale stabilisce che per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;
- l'art. 19 che reca alcune disposizioni in merito ai contenuti dei nuovi statuti;
- l'art. 7, comma 13, il quale prevede che il Presidente della Giunta regionale può intervenire in via sostitutiva

qualora i Comuni non ottemperino agli adempimenti necessari alla costituzione, modificazione o scioglimento delle Unioni di cui al medesimo articolo entro il termine di cui al comma 12, ossia entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale;

Visto, altresì, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale della Comunità montana dell'Appennino Piacentino, l'art. 31 del D.lgs n. 165/2001 che reca "Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29/12/1990, n. 428";

Visti infine:

- l'art. 10, comma 1, che attribuisce ai Presidenti delle Comunità montane il compito di provvedere alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse;
- l'art. 15, comma 1, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, con decreto di estinzione ai sensi dell'art. 8, di dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di estinzione ai sensi dell'art. 8, costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art. 15, comma 3, il quale stabilisce che copia del presente decreto è trasmesso dalla Regione al Ministero dell'Interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'art. 2-bis del decreto-legge 07/10/2008, n. 154 "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", convertito con modificazione dalla legge 04/12/2008, n. 189;

Dato atto che:

- la ricognizione di cui all'art. 10, comma 1, approvata con delibera della Giunta della Comunità montana dell'Appennino Piacentino n. 5 del 13/02/2013, è stata acquisita al protocollo generale del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie locali in data 06/03/2013, PG/2013/60191;
- il presente decreto è stato oggetto di preventiva informazione agli enti interessati;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni

- 1) ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21/2012 la Comunità montana dell'Appennino Piacentino è estinta per trasformazione in Unione di Comuni montani composta dai medesimi Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Trano, Zerba;
- 2) l'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi dell'Unione;

Art. 2

Adempimenti di legge e termini per ottemperare

- 1) i Comuni aderenti alla Comunità montana dichiarata estinta approvano lo statuto dell'Unione di Comuni entro il termine di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. n. 21 del 2012 ossia entro la data del 24/06/2013;
- 2) i Comuni procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, entro il termine di cui all'art. 8, comma 3, della citata legge regionale n. 21/2012 ossia entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione, comunicandone tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento. Allo spirare del predetto termine senza che i Comuni abbiano provveduto si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della predetta legge regionale;
- 3) qualora i Comuni non approvino lo statuto entro il termine del 24/06/2013, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, può intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'art. 7, comma 13, della legge 21/2012;

Art. 3

Effetti dell'estinzione

- 1) dalla data di estinzione della Comunità montana di cui all'art.1, comma 2, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta;
- 2) fino ad eventuale diversa disposizione di legge, tale Unione subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana sulla base delle leggi regionali vigenti al momento dell'estinzione;
- 3) il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione, ed è trasmesso in copia dalla Regione al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 15, comma 3;

Art. 4 Risorse

- 1) le risorse regionali assegnate o concesse a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla Comunità montana dell'Appennino Piacentino derivanti da risorse proprie, statali o dall'Unione Europea, sono concesse o liquidate all'Unione di cui all'art. 1 alle stesse condizioni e per le stesse finalità; tale Unione per dette risorse è tenuta agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana;
- 2) la suddetta Unione attua gli interventi programmati dalla Comunità montana e dà seguito a quelli in corso provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza;
- 3) per le somme da introitare da parte della Regione, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla Regione Emilia-Romagna a carico della predetta Comunità montana Appennino Piacentino sono posti a carico dell'Unione dei Comuni montani subentrante;

Art. 5 Personale

- 1) il personale in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Comunità montana dell'Appennino Piacentino alla data del presente decreto, è trasferito, senza soluzione di continuità, alla Unione dei Comuni dalla data di estinzione di cui all'art. 1 comma 2;
- 2) il personale di cui sopra conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.;

- 3) l'Unione è tenuta ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, fino alla sostituzione di questi ultimi con nuovi contratti collettivi decentrati stipulati dall'ente subentrante;
- 4) la Comunità montana in estinzione avvierà le procedure previste dall'art. 31 del d.lgs. 165 del 2001, in ordine, in particolare, alle problematiche di dettaglio inerenti le conseguenze giuridiche, economiche e sociali dei lavoratori interessati al trasferimento;
- 5) i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana alla data di cessazione continuano con l'Unione, che subentra fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti;

Art. 6
Pubblicazione

il presente decreto viene pubblicato per estratto nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/82

data 08/05/2013

IN FEDE

Filomena Terzini